



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Stefania Calo'	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolo' Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 175/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra Fiorella BONDI (cf: BNDFLL66C50F952E), nata a Novara (NO) il 10/03/1966 e residente in Castellarano (RE), via Rodari n. 1, in persona dell'Amministratore di Sostegno Maria Antonietta Bondi (cf: BNDMNT61M66I462Y), nata a Sassuolo (MO) il 26/08/1961 e residente in Baiso (RE), via Ponte Giorgella n. 1, giusto provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Reggio Emilia del 23/03/2021, presentato con il patrocinio dell'avv. Federico Alboni;

letta la relazione particolareggiata della dott.ssa Mira Chiesi, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

osservato che la ricorrente è affetta da invalidità totale permanente e ha presentato ricorso per il tramite dell'Amministratore di Sostegno, essendo ella incapace di attendere ai propri affari;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali della ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;



ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig. BONDI per circa euro 60.000, accumulati per la maggior parte verso l'Erario;

rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito da:

- saldo del conto corrente ad essa intestato presso Banca Centro Emilia (pari ad euro 14.622,48 al 28/05/2025, al netto della somma di euro 333,78 assegnata al creditore procedente con provvedimento opponibile);
- quota di lastrico solare di un condominio sito in Prignano Sulla Secchia (MO), Via Nasse, accatastato nel Catasto Fabbricati del Comune di Prignano Sulla Secchia, al Foglio 62, Particella 220, Subalterno 2;

rilevato ancora che la debitrice, invalida al 100%, percepisce dall'INPS a titolo di pensione di invalidità civile la somma mensile di circa euro 740 (euro 9.421,36 nell'anno 2024);

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che la ricorrente vive assieme alla madre e ad un cugino in un immobile condotto in locazione;

che il marito, da cui risulta separata, è irreperibile, mentre nulla è indicato in ricorso circa il figlio maggiorenne (di cui è fatta menzione nella sola relazione particolareggiata), dovendosi presumere che lo stesso non si occupi della madre;

che la ricorrente ha indicato in euro 4.585 circa l'ammontare annuali delle spese ordinarie necessarie al proprio mantenimento (pari a circa euro 382 mensili);

che il gestore della crisi ha prudenzialmente suggerito l'esclusione dalla procedura della maggior somma mensile di euro 430;

che sarà quindi obbligo della ricorrente, tramite il proprio AdS, effettuare il periodico versamento delle somme eccedenti quelle escluse dalla procedura, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte dell'AdS della sig.ra BONDI;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;



rilevato che il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione, quantificando prudenzialmente in circa euro 28.700 la somma che potrà essere distribuita ai creditori, al netto delle spese in prededuzione;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;

che la dott.ssa Chiesi ha negato tuttavia la propria disponibilità ad essere nominata liquidatrice;

ritenuto quindi che occorre procedere alla nomina di altro professionista, scelto tra quelli iscritti nell'apposito Albo;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra sig.ra Fiorella BONDI (cf: BNDFLL66C50F952E), nata a Novara (NO) il 10/03/1966 e residente in Castellarano (RE), via Rodari n. 1;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Giorgia Gallo;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di pensione di invalidità civile che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 430;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;



X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 04/11/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolo' Stanzani Maserati

il presidente

Stefania Calo'

